DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 14 maggio 1982

relativa all'autorizzazione del Regno di Danimarca prevista dal regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio

(Il testo in lingua danese è il solo facente fede)

(82/361/CEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, concernente le restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina [1], in particolare l'articolo 1,

vista la direttiva 72/159/CEE del Consiglio, del 17 aprile 1972, relativa all'ammodernamento delle aziende agricole [2], modificata da ultimo dalla direttiva 81/528/CEE [3], in particolare l'articolo 18, paragrafo 3,

considerando che il governo danese ha chiesto l'autorizzazione prevista dall'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1945/81 ;

considerando che tale richiesta contiene tutti gli elementi e dati previsti dall'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 2180/81 della Commissione, del 30 luglio 1981, recante modalità di applicazione delle restrizioni agli aiuti per gli investimenti nel settore della produzione suina [4] ; che tali elementi e dati comprovano l'esistenza delle condizioni richieste per l'autorizzazione prevista dall'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 1945/81 ;

considerando che la concessione di questa autorizzazione non pregiudica la decisione che la Commissione deve adottare, in applicazione dell'articolo 18 della direttiva 72/159/CEE, in ordine alle disposizioni che il Regno di Danimarca emanerà per l'applicazione dell'autorizzazione stessa ;

considerando che il comitato del FEAOG è stato consultato sugi aspetti finanziari ;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato permanente delle strutture agrarie,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Il Regno di Danimarca è autorizzato a modificare il numero di posti per suini di cui all'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (CEE) n. 1945/81 del Consiglio entro i limiti e alle condizioni fissate nello stesso articolo e nel regolamento (CEE) n. 2180/81 della Commissione.

Articolo 2

Il Regno di Danimarca è destinatario della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 14 maggio 1982.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione

---

(1) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 31.
(2) GU n. L 96 del 23. 4. 1972, pag. 1.
(3) GU n. L 197 del 20. 7. 1981, pag. 41.
(4) GU n. L 211 del 31. 7. 1981, pag. 28.